

REGOLAMENTO (CE) N. 826/95 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1995

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento; che detti prodotti possono essere ripartiti in gruppi; che i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota sono determinati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3326/94⁽³⁾;

considerando che il prelievo per i prodotti di un gruppo dev'essere uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera; che tali prezzi d'entrata, per la campagna lattiera 1994/1995, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1882/94 del Consiglio⁽⁴⁾, prorogato dal regolamento (CE) n. 682/95⁽⁵⁾;

considerando tuttavia che nel regolamento (CEE) n. 2915/79 sono state previste disposizioni speciali per il calcolo del prelievo applicabile ad alcuni prodotti assimilati; che la designazione di tali prodotti e il metodo di calcolo del prelievo loro applicabile sono indicati nell'allegato II e agli articoli da 2 a 12 dello stesso regolamento;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2915/79, l'elemento del prelievo, stabilito avvalendosi di un coefficiente che esprime il rapporto di peso esistente tra i componenti lattieri contenuti nel prodotto, da un lato, e il prodotto stesso, dall'altro, si calcola, per i prodotti contenenti zucchero o altri dolcificanti, moltiplicando l'importo di base per il quantitativo di componenti lattieri contenuti nel prodotto;

considerando che a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2915/79, ad alcuni prodotti originari di alcuni paesi terzi e in provenienza da essi si applica un prelievo specifico; che il prelievo applicabile a tali prodotti è stabilito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 527/95⁽⁷⁾;

considerando che, fintantoché si constati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato per il quale il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota è notevolmente inferiore al prezzo che si troverebbe in un rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo dev'essere uguale alla somma di due elementi:

- un elemento uguale all'importo risultante dalle disposizioni degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 2915/79 che sono applicabili al prodotto assimilato in causa;
- un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire, tenuto conto della composizione e della qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità;

considerando che, per i prodotti per i quali il dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT, il prelievo deve, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, essere limitato all'importo risultante dal consolidamento;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 54 del 10. 3. 1995, pag. 4.